

E.B.O. OKONKWO — A. RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016, pp. 129, € 12,00.

Il testo raccoglie gli atti dell'incontro di studio organizzato il 12 aprile 2016 dalla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana sul tema: "*Le riforme introdotte dal m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*" (MIDI) con l'obiettivo di approfondire diversi aspetti della riforma del processo canonico di nullità del matrimonio per la Chiesa latina. Nella presentazione del testo, il card. Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, mette in evidenza come il volume, composto da quattro diversi contributi a firma di altrettanti docenti dell'Università Urbaniana, risponda ad una triplice esigenza: aiutare la lettura dei testi normativi; studiare la riforma secondo l'ermeneutica della continuità; procedere ad un'applicazione realistica del MIDI. Il prof. Ernest Okonkwo individua sei principi ispiratori della riforma: l'indissolubilità del vincolo; la pastoralità del diritto; la centralità del vescovo; la sinodalità pastorale della giustizia; la prossimità del giudice; la giusta semplicità e celerità del processo, e si sofferma sulle princi-

pali incidenze di questi principi su specifici profili del processo dichiarativo della nullità matrimoniale sia in tema di introduzione del *processus brevior coram Episcopo*, di equivalenza dei titoli di competenza dei tribunali, di velocizzazione della fase introduttiva della causa e superamento dell'udienza per la contestazione della lite, sia in riferimento al valore probatorio della confessione, alle dichiarazioni delle parti e all'abrogazione dell'istituto della doppia sentenza conforme. Infine, l'A. si sofferma sui rischi di un'applicazione del principio *ne bis in idem* sganciata da specifiche condizioni normative di riferimento, sulla proposta di istituzione di Tribunali di terza istanza anche in altre parti del mondo e sulla necessità della pubblicazione delle sentenze rotali anche in lingue internazionali, al fine di favorire la funzione nomofilattica della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana (p. 36 s.). Al processo più breve, alle condizioni per la sua introduzione, alla procedura ed alla decisione episcopale è dedicato lo studio del prof. Luigi Sabbarese. Sebbene il *processus brevior* sia direttamente collegabile alle indicazioni fornite dai Padri nei due Sinodi sulla famiglia, l'A. precisa come esperienze simili fossero già conosciute sia nella legislazione canonica sia nella normativa propria della Segnatura Apostolica (art. 118 *Lex pro-*

pria). Circa il tema della determinazione dell'oggetto del consenso dell'altra parte, l'A. presenta le due tesi che sono state avanzate in dottrina: la prima fa equivalere il consenso al litisconsortio attivo con oggetto il capo di nullità, condiviso insieme alla domanda; l'altra ritiene che il consenso andrebbe accordato alla forma di processo: «[...] col consenso, infatti, l'altro coniuge rinuncia al processo ordinario e accetta la riduzione delle difese e delle garanzie previste nel processo più breve» (p. 47). In relazione alla questione dell'uso illegittimo del *processus brevior* in tema di accordo tra le parti, Sabbarese nota che: «[...] mancando ab initio o venendo meno successivamente l'accordo delle parti, quale condicio sine qua non per l'introduzione del processo più breve, la sentenza potrebbe essere vizziata di nullità» (p. 49). Quanto alla condizione relativa all'evidenza della nullità, fondata su mezzi di prova chiari e di immediata fruibilità, l'A. critica la formulazione del testo della riforma, specificando che: «[...] le circostanze e i fatti più che rendere manifesta la nullità devono rendere manifesto il fondamento della nullità» (p. 50). Sabbarese si sofferma anche su alcune incertezze emerse in dottrina sulla individuazione del Vicario giudiziale al quale indirizzare il libello (p. 52), sull'indicazione legale dell'unica "sessione" istruttoria del pro-

cesso breve, da sottoporsi «al principio della realtà», sui requisiti dell'istruttore e dell'assessore e sulla partecipazione delle parti alla fase istruttoria (p. 53 ss.). In accordo con la dottrina che ritiene che l'intervento del Vescovo diocesano vada limitato esclusivamente nell'ultima fase del processo, l'A. non solo specifica i diversi momenti della fase decisoria ma richiama l'attenzione sul *momentum* del giudizio personale del Vescovo e sulla *quaestio urgens* dell'adeguata preparazione degli operatori dei tribunali (p. 57). Sulle circostanze che possono motivare la trattazione della causa di nullità per mezzo del *processus brevior* (art. 14 delle Regole procedurali) si concentra il contributo del prof. Andrea D'Auria il quale chiarisce, innanzitutto, che l'elencazione legislativa sia enumerativa (esemplificativa) e non tassativa. L'A. evidenzia qualche perplessità sia sulla scelta formale di redazione dello stesso articolo, considerato il riferimento a locuzioni o abbreviazioni del tipo "per esempio" o "ecc." che: «[...] potrebbero aprire il campo ad un numero possibilmente illimitato di celebrazioni di processi brevi» (p. 103), sia sull'assimilazione che viene operata tra circostanze, quali meri indizi probatori di una possibile nullità, e veri e propri *capita nullitatis*, specificando come: «[...] l'art. 14 RP presenti indubbi vantaggi pratici per

l'operatore del diritto, ma vada altresì considerato ed applicato cum grano salis per evitare possibili abusi [...]» (p. 104). Il prof. Alessandro Recchia, infine, a partire dall'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme, riletta nell'ottica di un'ermeneutica giuridica della continuità (p. 113), di una «[...] maggior fiducia nell'operato dei giudici di primo grado ed una presunzione a favore della conformità tra il giudicato e la verità sostanziale» (p. 114), presenta alcune considerazioni in tema di mezzi di impugnazione della sentenza. L'A. ritiene che il §2 del can. 1680 determini l'estensione della possibilità di «[...] confermare con decreto del collegio qualunque sentenza appellata, non solo di prima istanza, sia essa negativa che affermativa» (p. 115). Inoltre, circa la constatazione della natura *mere dilatoria* dell'appello, quale fondamento della conferma con decreto della sentenza appellata, evidenzia che possa sorgere un problema interpretativo con il can. 1634 CIC che ritiene sufficiente, per la procesuzione dell'appello, la presentazione della domanda davanti al giudice superiore con l'indicazione delle motivazioni del gravame, quale espressione implicita del *fumus boni iuris* della richiesta appellatoria (p. 117). In tema di *querela nullitatis*, l'A. si sofferma, nonostante il silenzio di MIDI, sull'applicazione dell'istituto alle sentenze episcopali (p.

120) e, circa la possibilità del nuovo esame della causa, non solo sottolinea le novità del nuovo can. 1681, in tema di tribunale competente, ma specifica come la nuova disciplina d'ammissione dell'istituto presso la Rota Romana (cfr. *Rescriptum ex audientia* del 7 dicembre 2015) potrebbe determinare futuri contrasti con gli altri tribunali di terzo grado della Chiesa, non più soggetti alle stesse norme del Tribunale Apostolico. Il volume manifesta, in conclusione, lo sforzo e l'impegno degli autori, esperti canonisti e studiosi del diritto processuale matrimoniale, di presentare con onestà intellettuale e competenza scientifica alcuni profili più interessanti e problematici della riforma, nell'ottica fondamentale della *Ecclesia semper reformanda*, e rappresenta, secondo lo spirito "pastorale" che ha animato l'intera opera di "rifondazione" dei processi di nullità matrimoniale, un importante strumento di lavoro per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici, impegnati in una corretta ed efficace applicazione della riforma.

PAOLO PALUMBO